

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Prot: nr. 557/PAS.19980.13500A(2)

Roma, 5 gennaio 2005

Oggetto: Art. 51 della legge 16 gennaio 2003, nr. 3 sulla tutela della salute dei non fumatori. Accertamento delle infrazioni nei locali in cui non è consentito fumare.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO-SEDI
AI COMMISSARI DEL GOVERNO DI TRENTO E BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO-SEDI

e, per conoscenza:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI R O M A
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA R O M A

Esaurita la fase transitoria e attuativa prevista dall'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, nr. 3, concernente la tutela della salute dai pericoli del fumo, e definito, in particolare, l'Accordo fra Stato, Regioni e Province autonome recante le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi verbali nei confronti dei contravventori al divieto di fumo, le nuove prescrizioni di legge saranno pienamente operanti a decorrere dal 10 gennaio prossimo.

Ampie indicazioni applicative sono state impartite in proposito dal Ministero della Salute, con circolare del 17 dicembre 2004, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana nr. 300 del successivo 23 dicembre, rinvenibile pure sul sito web www.ministerosalute.it, soprattutto per quanto riguarda:

- a) il quadro normativo di riferimento;

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

- b) la compiuta individuazione dei locali in cui si applica il divieto di fumo, con la conferma di quelli già indicati dalla normativa previgente (in particolare scuole, ospedali, locali della pubblica amministrazione, mezzi di trasporto pubblici, ecc.), e con un'ampia elencazione, meramente esemplificativa, di quelli oggetto della nuova normativa (oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale Bingo, i cinema, i teatri, ecc.), salva solo la facoltà di attrezzare "a norma" le aree riservate ai fumatori;
- c) gli obblighi gravanti sui responsabili delle strutture interessate, con particolare riguardo ai gestori dei pubblici esercizi, concernenti:
 - l'informazione al pubblico, mediante idonea segnaletica;
 - il formale richiamo dei trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
 - la segnalazione del comportamento vietato e dei trasgressori, in caso di inottemperanza al richiamo, ai pubblici ufficiali ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione;
- d) le procedure di accertamento delle infrazioni.

A quest'ultimo proposito, si richiama particolarmente l'attenzione delle SS.LL. sulla speciale disciplina prevista dall'Accordo indicato in premessa, sancito, in base all'espressa disposizione di legge (art. 51, comma 7, della legge n. 3/2003 citata), dalla deliberazione della Conferenza Stato – Città del 16 dicembre 2004, pubblicata sulla G. U. della Repubblica Italiana del 28 dicembre 2004, n. 303, di cui si unisce copia.

Le nuove norme prevedono espressamente che i soggetti incaricati della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e dell'accertamento delle relative violazioni, sono tenuti a:

- vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- redigere triplice copia del verbale di contestazione che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato, e contenere, oltre alle generalità del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurarne la notifica a mezzo posta (entro 90 giorni

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, nr. 890.

Quanto all'individuazione dei soggetti incaricati, si sottolinea che l'Accordo in questione espressamente prevede che:

- a) possono procedere all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni, su richiesta del responsabile della struttura o di chiunque intenda far accertare infrazioni a tale divieto, anche gli appartenenti ai corpi o servizi di polizia locale, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio;
- b) gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria svolgono le attività sopraindicate di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, secondo quanto previsto dall'art. 13, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Relativamente all'impiego delle guardie particolari giurate, deve ritenersi che l'Accordo sopra menzionato abbia inteso fare riferimento, da una parte, a quelle che, in strutture pubbliche o private, svolgono compiti di vigilanza, ma anche, dall'altra, a quelle che, anche in adesione a protocolli promossi da questo Ministero, svolgono particolari servizi di vigilanza nell'ambito di pubblici esercizi, quali discoteche e analoghi ritrovi. In entrambi i casi, l'Accordo richiede che l'incarico alla guardia giurata di procedere all'accertamento e alla contestazione dell'infrazione sia espressamente conferito dall'avente titolo: il dirigente preposto alla struttura pubblica, il pubblico esercente o il responsabile della struttura privata.

Quanto all'attività degli organi di polizia, l'Accordo, nel corretto discrimine fra le competenze delle Forze di polizia dello Stato, prioritariamente riferite alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e quelle della polizia locale, propriamente e principalmente riferite ai compiti di polizia amministrativa, attribuisce soprattutto a quest'ultima i compiti inerenti all'osservanza del divieto di fumo.

Ciò non pregiudica, tuttavia, la possibilità di intervento degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia dello Stato. Se è escluso, infatti, che ad essi possa essere indiscriminatamente richiesto di intervenire per la sola contestazione della violazione del divieto di fumo, con il rischio di una sia pur temporanea distrazione dalle attività di prevenzione e repressione della criminalità e di controllo del territorio, spetterà comunque alle forze di polizia dello Stato a competenza generale:

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

- di intervenire nelle situazioni di oggettivo pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, quali potrebbero verificarsi, ad esempio, nel caso che le contestazioni possano trascendere in "vie di fatto";
- di procedere alle verifiche ed alle eventuali contestazioni, anche per quanto concerne l'osservanza delle norme a tutela dei non fumatori, quando comandate di servizio a norma dell'art. 16 del testo unico delle leggi di p.s. o dell'art. 20 del D.P.R. n. 616 del 1977.

Nella doverosa osservanza, infine, degli obblighi inerenti all'esercizio delle proprie funzioni, qualsiasi ufficiale e agente di p.g., trovandosi – in servizio - in un locale nel quale vige il divieto di fumo, non potrà non rilevare l'infrazione di propria iniziativa, procedendo come sopra illustrato.

Ciò premesso, le SS.LL. adotteranno ogni opportuna iniziativa ed impartiranno le direttive del caso per assicurare, nel quadro delle priorità e delle competenze sopra delineate, ma anche nel consueto spirito di collaborazione istituzionale con le Autonomie locali ed in applicazione dei principi di sussidiarietà previsti dall'ordinamento, un fattivo e sinergico concorso delle Forze di polizia dello Stato nell'attività di verifica del puntuale rispetto della normativa in oggetto, secondo le linee d'azione sopra indicate.

Nel medesimo spirito e nel perseguimento delle primarie finalità di prevenzione di specifico interesse per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, i Prefetti valuteranno inoltre l'opportunità di ogni possibile iniziativa volta a favorire la più ampia adesione dei soggetti interessati al programma anti-fumo definito dai provvedimenti normativi indicati in premessa, anche attraverso un'applicazione graduale delle misure sanzionatorie di competenza.

Nel confidare nella consueta collaborazione, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Per il Ministro
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
(De Gennaro)